REGOLAMENTO (CEE) N. 2809/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo alle misure speciali per i semi di soia per la campagna 1975/1976

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 36,

visto il regolamento (CEE) n. 1900/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, che prevede misure speciali per i semi di soia (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1900/74, occorre definire i criteri per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, le regole generali secondo le quali l'integrazione è concessa, nonché quelle che riguardano il controllo dei semi raccolti nella Comunità;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli su detto mercato;

considerando che a tal fine occorre prendere in considerazione le offerte fatte sul mercato mondiale durante il periodo di smercio dei semi comunitari, nonché i corsi quotati durante lo stesso periodo nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che peraltro non si deve tener conto delle offerte che non sono considerate rappresentative della tendenza reale del mercato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1900/74, il prezzo medio deve essere rilevato in un luogo di transito della frontiera comunitaria; che, per stabilire tale luogo, si deve tener conto della sua rappresentatività nell'importazione dei semi; che il luogo che risponde meglio a tale criterio è il porto di Rotterdam; che le offerte ed i corsi presi in considerazione devono essere rettificati qualora si riferiscano ad un altro luogo di transito della frontiera;

considerando che le offerte ed i corsi presi in considerazione devono essere rettificati per compensare eventuali differenze di presentazione e di qualità rispetto a quanto è stato stabilito per la fissazione del prezzo d'obiettivo;

considerando che gli Stati membri produttori devono adottare le misure di controllo necessarie per garantire il corretto funzionamento del regime d'integrazione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'integrazione viene concessa ad una produzione calcolata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali la soia sia stata seminata e raccolta; che, ai fini di una corretta applicazione del regime d'integrazione, il rendimento indicativo deve essere determinato in base alle rese costatate nelle principali zone di produzione;

considerando che la validità di tali disposizioni deve essere limitata ad un periodo che consenta di valutarne l'efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di soia, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/74, è determinato tenendo conto delle offerte fatte su tale mercato nel periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di origine comunitaria, nonché dei corsi quotati durante lo stesso periodo nelle borse più importanti per il commercio internazionale.

2. Il prezzo medio del mercato mondiale viene fissato in base alla media delle offerte e dei corsi più favorevoli rilevati durante il periodo di cui al paragrafo 1, esclusi tuttavia le offerte ed i corsi che non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale del mercato.

Articolo 2

Il prezzo medio del mercato mondiale è fissato per semi alla rinfusa, della qualità tipo, consegnati a Rotterdam.

Per le offerte ed i corsi che non rispondono alle condizioni di cui al primo comma, si procede alle necessarie rettifiche.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 5.

Articolo 3

Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di controllo che — nei casi in cui venga concessa un'integrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1900/74 — consenta di accertare, per ogni produttore di semi di soia, se la superficie per la cui produzione di semi è stata presentata domanda di integrazione corrisponda effettivamente alla superficie sulla quale la soia è stata seminata e raccolta.

Articolo 4

1. Un rendimento indicativo di semi di soia viene stabilito per la Comunità per semi della qualità tipo.

2. Il rendimento indicativo viene determinato tenendo conto delle rese per ettaro costatate mediante sondaggio nelle principali zone produttrici della Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° novembre 1975 sino al 31 ottobre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA